



LA COOPERAZIONE:

Caratteristiche ed adempimenti amministrativi



INDICE

Prefazione

Parte prima **CARATTERISTICHE** **della cooperazione**

1. Caratteristiche della società cooperativa.....pag. 4
2. Le forme giuridiche della cooperativa e gli organi sociali per la sua conduzione
.....pag. 9
3. La vigilanza cooperativisticapag. 14
4. Gli utili e le riserve delle cooperativepag. 15
5. I prestiti sociali pag. 16

Parte seconda **ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI** **della cooperazione**

1. Principali adempimenti per la costituzione della cooperativapag. 18
2. I libri sociali e contabili obbligatoripag. 19
3. Costi di costituzione di una cooperativapag. 21
4. Il lavoro associato in cooperativapag. 24
5. Agevolazioni ai fini delle imposte dirette sul reddito (IRES)pag. 28

Appendice

- Allegato 1:* Titolo VI- capo I del codice civilepag. 30
- Allegato 2:* Legge n. 381 dell' 8 novembre 1991pag. 40
- Allegato 3:* Legge n. 59 del 31 gennaio 1992 pag. 43
- Allegato 4:* Legge n. 142 del 3 aprile 2001 e art. 9 della Legge n. 30 del 14 febbraio
2003 (Legge Biagi) pag. 50

Parte prima

**CARATTERISTICHE
della cooperazione**

1. CARATTERISTICHE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

D: Qual è la normativa ad oggi di riferimento per le cooperative?

R: La normativa di riferimento è la Legge n. 366 del 3 ottobre 2001 e il D. Lgs n°1711/2003 e successive modificazioni, oltre alle Leggi Speciali per le cooperative: la Legge n. 59/92 e per le cooperative sociali la Legge n. 381/91 .

Il nuovo decreto n° 1711 ha suddiviso le cooperative in due grandi generi:

- le cooperative a mutualità prevalente;
- le cooperative a mutualità non prevalente, dette anche “diverse”

Le cooperative a mutualità prevalente sono le uniche ad oggi che possono godere di agevolazioni fiscali; le cooperative “diverse” godono solo di alcuni trattamenti privilegiati specifici riservati alle cooperative in generale .

D: Quali sono le cooperative a mutualità prevalente?

R: Sono società cooperative a mutualità prevalente, quelle che:

- svolgono la loro attività **prevalentemente in favore dei soci**, ad esempio soci consumatori di beni, soci che usufruiscono dei servizi della cooperativa;
- svolgono la loro **attività con il lavoro dei soci** e hanno lo scopo di creare lavoro per i soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La prevalenza si misura in termini monetari risultanti dal bilancio consultivo ovvero:

- la cooperativa di lavoro deve avere in bilancio compensi per il lavoro dei soci almeno pari al 51% del totale del costo delle retribuzioni;
- la cooperativa di consumo deve vendere i propri prodotti per almeno il 51% del totale del venduto ai soci;
- la cooperativa di conferimento di prodotti agricoli deve operare con l'apporto dei prodotti dei soci almeno per il 51% del totale dei conferimenti degli agricoltori.

D: Le cooperative a mutualità prevalente devono iscriversi in un apposito Albo?

R: Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito Albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci, (che devono contenere la dimostrazione della attività prevalente.) L'Albo è tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, ma l'iscrizione ad esso va fatta al Registro delle Imprese c/o CCIAA dove ha la sede la cooperativa.

Le cooperative si iscrivono all'Albo Nazionale delle Cooperative a Mutualità Prevalente nelle sezioni:

- cooperative di consumo (ossia le cooperative che garantiscono ai soci consumatori le migliori condizioni dei prodotti acquistati per qualità e prezzo);
- cooperative di produzione e lavoro (ossia le cooperative che hanno come finalità la creazione di lavoro per i soci/e, per offrire loro le migliori opportunità);
- cooperative di lavoro agricolo;
- cooperative edilizie di abitazione;
- cooperative di trasporto;
- cooperative di pesca;
- cooperative di conferimento prodotti agricoli;
- cooperative sociali (ossia le cooperative che si costituiscono in base alla legge n. 381/1991
- cooperative di dettaglianti;
- consorzi di cooperative;
- consorzi agrari;
- consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- banche di credito cooperative.

Le **cooperative sociali**, in realtà, si iscrivono in due sezioni, ad esempio:

- cooperativa di produzione e lavoro e sociale
- cooperativa agricola e sociale

D: Quali sono le cooperative sociali?

R: Le cooperative sociali, secondo la Legge n. 381/91 hanno lo scopo di “perseguire l'interesse generale della comunità volto alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) **la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;**

b) lo svolgimento di **attività diverse** - agricole, industriali, commerciali o di servizi - **finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.**

Da qui la definizione, ormai entrata nel linguaggio cooperativo, di cooperative sociali di tipo A e di tipo B.

Le cooperative sociali sono sempre considerate a mutualità prevalente e sono ONLUS di diritto (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)”.

D: Una cooperativa a mutualità prevalente si può trasformare in società di lucro (S.p.A o S.r.l.)?

R: Le cooperative a mutualità prevalente **non** possono mai trasformarsi in società a scopo di lucro.

La **trasformazione** in società a scopo di lucro **può essere effettuata solo dalle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.**

D: Si può perdere la qualifica di “mutualità prevalente”?

R: La qualifica di cooperative a mutualità prevalente si perde quando:

- la cooperativa non rispetta per 2 esercizi consecutivi le condizioni della prevalenza ovvero se in due bilanci consecutivi risulta che il lavoro dei soci, oppure la vendita dei prodotti, oppure i conferimenti dei prodotti e dei servizi a favore dei soci risultano meno del 50% del totale complessivo dei valori di riferimento per misurare la prevalenza;
- la cooperativa modifica lo statuto, escludendo in tutto o in parte le clausole mutualistiche obbligatorie per le cooperative a mutualità prevalente.

D: Quali sono le caratteristiche delle cooperative a mutualità prevalente?

R: Le cooperative a mutualità prevalente devono rispettare le seguenti condizioni:

- il divieto di distribuire gli utili in rapporto al capitale sociale sottoscritto e versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5 %;
- il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura non superiore al 2% del limite massimo previsto per i dividendi;
- il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; le riserve sono formate in genere con gli utili di gestione;
- l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai **fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.**

In sostanza il Patrimonio della cooperativa (salvo il capitale sociale dei soci) non è mai di proprietà degli stessi, nemmeno allo scioglimento della cooperativa.

D: Se un socio versa una quota di Capitale Sociale maggiore di un altro socio quando si prendono le decisioni ha più voti?

R: E' caratteristica propria della cooperativa il principio di **parità tra i soci**; nella cooperativa si realizza il principio della democrazia economica ovvero:

- Un voto per ogni socio
- Giudizio motivato nell'assemblea dei soci sui motivi di ammissione del socio o sul diniego di ammissione di nuovi soci .

D: Il socio risponde in caso di inadempienze o debiti verso terzi con il proprio patrimonio personale?

R: Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio, ovvero la cooperativa opera sempre con la **responsabilità limitata dei soci**; in altri termini significa che il socio, se la cooperativa è messa in liquidazione rischia solo il capitale sociale versato. Infatti il socio qualora si dimetta dalla cooperativa ha diritto alla restituzione del capitale sociale versato purché il bilancio presenti un patrimonio positivo.

D: Quali sono i requisiti per diventare soci di una cooperativa?

R: L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo **criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta**.

Ad esempio, per diventare socio di una cooperativa che svolge attività di assistenza o di gestione di servizi socio-educativi assistenziali, lo statuto stabilirà che è necessario avere competenze e capacità professionali adeguate.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano altre attività in imprese concorrenti con quella della cooperativa.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del **nuovo socio cooperatore** in una **categoria speciale** in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa (**soci in formazione**). Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

D: Come si diventa soci di una cooperativa?

R: L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e subito scritta a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare la quota o l'importo delle azioni sottoscritte, che non può essere inferiore a €25,00 (venticinque).

Il consiglio di amministrazione deve entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il socio entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte.

D: Come si recede (ci si dimette) da socio?

R: Il socio cooperatore può recedere dalla cooperativa nei casi previsti dalla legge e dallo statuto.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con **raccomandata** alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla **entro sessanta giorni** dal

ricevimento. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che **entro sessanta giorni** dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso **ha effetto**, per quanto riguarda il rapporto sociale, **dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda** . Ove la legge e l'atto costitutivo non prevedano diversamente il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

D: Il socio che recede ha diritto al rimborso della quota o dell'azione di capitale sociale?

R: La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni avviene sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, è stabilita sulla base dei criteri previsti nell'atto costitutivo.

2. LE FORME GIURIDICHE DELLA COOPERATIVA E GLI ORGANI SOCIALI PER LA SUA CONDUZIONE

D: Quale struttura giuridica può assumere una cooperativa?

R: Alle cooperative si applicano le leggi specifiche in materia di cooperativa, e in quanto compatibili, le disposizioni sulla **società per azioni**.

Con la riforma del diritto societario è previsto che l'atto costitutivo possa disporre che si applichino **le norme sulla società a responsabilità limitata** nelle cooperative con un numero **di soci cooperatori inferiore a venti** e con un attivo dello stato patrimoniale **non superiore ad un milione di euro**.

E'obbligatoria l'applicazione delle norme sulle S.r.l. per le cooperative costituite con meno di 9 soci.

Queste cooperative devono essere costituite **solo** da persone fisiche e non da persone giuridiche .

D: Quanti devono essere quindi i soci per costituire una cooperativa?

R: I soci devono essere **minimo tre**; fino a **otto** devono essere solo persone fisiche (non giuridiche, ovvero non altre società, associazioni, enti) e fino a questo numero dovrà obbligatoriamente dotarsi di uno Statuto che recepisca le norme della società a responsabilità limitata.

D: Tutti i rapporti tra soci devono essere previsti e regolamentati nello statuto?

R: I rapporti tra la cooperativa e i suoi soci possono essere disciplinati anche da **regolamenti** che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la cooperativa e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e **approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie**.

D: I soci al momento della costituzione devono versare un tetto minimo di capitale sociale come la S.r.l o la S.p.a?

R: Ogni socio deve versare un'azione o quota di capitale sociale che non può essere inferiore a **venticinque** euro; si chiama quota di capitale sociale nelle cooperative a forma S.r.l; azione nelle cooperative a forma S.p.a.

Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a **centomila** euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare tale limite sino al due per cento del capitale sociale.

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito, perciò nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci non comporta la modificazione dell'atto costitutivo.

D: Quali sono le modalità di gestione di una cooperativa?

R: I soci della cooperativa operano innanzitutto attraverso **l'assemblea**.

Nelle assemblee hanno **diritto di voto** coloro che risultano **iscritti da almeno tre mesi** nel libro dei soci. Ciascun socio cooperatore **ha un voto**, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute, tranne per i soci, **persone giuridiche** per i quali lo statuto può prevedere abbiano **fino a 5 voti** .

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- **approvare il bilancio** d'esercizio preventivo e consuntivo;
- **eleggere gli organi** di amministrazione;
- **modificare lo statuto sociale** e decidere lo scioglimento della cooperativa;
- **decidere sulla destinazione degli utili** e delle perdite d'esercizio;
- **approvare i regolamenti sociali**;
- **pronunciarsi sull'istanza dei soci non ammessi dal Consiglio d'Amministrazione**.


D: Come è scelto il consiglio di amministrazione e quale è il suo compito?

R: Il consiglio di amministrazione ha il compito primario di gestire la cooperativa, sia per le attività ordinarie che straordinarie; risponde del suo operato all'assemblea di soci.

È nominato dall'assemblea dei soci . Nelle cooperative S.p.a. rimane in carica per **non più di tre esercizi sociali** (tre anni) ; nelle cooperative S.r.l. può rimanere in carica secondo quanto previsto dallo Statuto o dall'Assemblea dei soci che lo nomina ; è composto dal numero di amministratori stabilito dallo Statuto (anche uno) e scelti anche fra **non** soci per un numero non superiore a un terzo .

D: Le cooperative con regole della S.p.a possono scegliere tra più sistemi di amministrazione?


R: Sì, esistono tre sistemi di amministrazione da scegliere all'atto costitutivo e stabilire nello statuto, secondo il seguente schema sintetico:



Anche dopo la modifica statutaria in genere si sceglie il sistema di amministrazione tradizionale, perché più rispondente alla consuetudine storica di operare delle cooperative.

D: Quando è obbligatorio il collegio sindacale e quali compiti ha?

R: Il collegio sindacale è obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni riassunte nel seguente schema:



Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare:

- l’osservanza della legge e dello statuto;
- il rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società;
- il concreto funzionamento della società.

I sindaci delle cooperative relazionano annualmente, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio, in merito ai criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Collegio Sindacale è composto da 3 o 5 membri effettivi e di 2 membri supplenti. Viene nominato per la prima volta dall’atto costitutivo e successivamente dall’Assemblea dei soci. Quest’ultima nomina anche il presidente del collegio.

I membri del collegio sindacale devono essere qualificati, infatti:

- almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili;
- i restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

Al collegio sindacale ai sensi dell'art. 2409 bis c.3 del c.c. può essere statutariamente attribuito anche il compito di controllo contabile della cooperativa. In questo caso il collegio è costituito da tutti i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Se la cooperativa sceglie o è obbligata ad assumere la struttura giuridica della S.p.a. **è obbligatorio procedere alla nomina di almeno un revisore contabile o di una società di revisione a meno che non sia stato nominato il Collegio sindacale con anche questo compito di controllo.**

3. VIGILANZA COOPERATIVISTICA

D: A quali controlli sono sottoposte le cooperative?

R: Le Cooperative a Mutualità prevalente sono sottoposte a vigilanza, mediante Revisori provinciali, dal Ministero delle Attività Produttive.

La vigilanza ha il compito di certificare che la cooperativa sta rispettando tutte le norme sulla mutualità prevalente. La revisione è biennale e per le cooperative sociali è annuale. Il Revisore deve rilasciare il certificato di mutualità prevalente, pena la perdita dei benefici fiscali.

La vigilanza può essere effettuata dai Revisori preposti dalle Centrali Cooperative per le Cooperative aderenti. **Se la cooperativa non ha avuto l'ispezione il legale rappresentante può formulare esplicita richiesta agli Uffici territoriali del Governo e alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di cooperative aderenti alle Centrali Cooperative, a quest'ultime.** Inoltre se la cooperativa non è stata ancora assoggettata a revisione e non disponga del relativo attestato necessario per il godimento di un'agevolazione, **può certificare il possesso dei requisiti mutualistici attraverso la "dichiarazione sostitutiva" di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n.220/2002 utilizzando il modulo apposito e deve trasmetterla agli uffici di cui sopra.**

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa e dal presidente del Collegio Sindacale ove presente o da un Revisore Contabile esterno.

4. GLI UTILI E LE RISERVE DELLE COOPERATIVE

D: Cosa significa Riserva indivisibile e quali altre riserve devono essere accantonate in cooperativa?

R: Gli utili d'esercizio accantonati vanno a formare le riserve patrimoniali della cooperativa. Al termine dell'esercizio sociale, quando l'Assemblea approva il Bilancio Consuntivo, **l'utile per legge e statuto** deve essere accantonato **almeno per il 30% in una riserva obbligatoria (riserva legale)**. Il 3% dell'utile va versato ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (Legge n. 59/92). Il rimanente può essere destinato ai soci nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto e dalla Legge. Parte dell'utile può essere "ristornato" (ritornato) ai soci fino a un tetto massimo corrispondente al 30% dei compensi di lavoro ricevuti dai soci o al 30% dei prodotti e dei servizi conferiti dai soci. Il rimanente andrà a formare le riserve straordinarie.

Le riserve, né durante la vita della cooperativa (se a Mutualità Prevalente), né allo scioglimento, potranno essere distribuite ai soci. Allo scioglimento saranno devolute ai Fondi Mutualistici per lo Sviluppo e la Promozione della Cooperazione.

Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

5. I PRESTITI SOCIALI

D: I soci possono effettuare prestiti alla propria cooperativa?

R: Le società cooperative che non svolgono attività finanziarie possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci purché tale facoltà sia prevista dallo statuto.

Per le cooperative con più di 50 soci l'ammontare complessivo dei prestiti sociali **non deve eccedere il limite del triplo del patrimonio** (capitale versato e riserve) risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora:

- il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30%, da garanzia rilasciata da soggetti vigilati;

ovvero

- la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che conferisca un'adeguata tutela agli investitori.

I limiti patrimoniali sopra indicati non si applicano alle società cooperative non finanziarie con **meno di 50 soci**. Le modalità di raccolta presso soci e l'eventuale adesione a uno schema di garanzia devono essere indicati nei regolamenti delle cooperative.

Inoltre, la rilevanza che l'attività di raccolta presso soci assume nell'ambito della complessiva operatività delle cooperative e l'entità del rapporto tra prestiti e patrimonio **devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio**.

Ai soci può essere riconosciuto sul prestito un **tasso massimo d'interesse non superiore del 2,5% rispetto al tasso d'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi**. Gli interessi maturati sono soggetti ad un prelievo fiscale a titolo definitivo del 12,5%.

Il socio non può effettuare prestiti superiori a:

- € 60.063,16 per le cooperative di lavoro, di abitazione e di trasformazione di prodotti agricoli;
- € 30.031,58 per le altre cooperative.

Tale limite è aggiornato periodicamente con decreto del Ministero per le Attività Produttive.

Parte seconda

**ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
della cooperazione**

1. PRINCIPALI ADEMPIMENTI PER LA COSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA

D: Quali sono i principali adempimenti per l'avvio di una cooperativa?

R:

- La società cooperativa si deve costituire nella forma di **atto pubblico**/atto notarile. L'atto costitutivo è, quindi, obbligatoriamente redatto da un notaio alla presenza dei soci che intendono costituire la cooperativa.
- Il legale rappresentante (presidente) deve **richiedere il Codice Fiscale/P.IVA** da produrre al notaio per la registrazione dell'atto costitutivo presso il competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.
- L'atto costitutivo deve poi essere depositato dal notaio, entro 20 giorni dalla sua stipulazione, presso il **Registro delle Imprese della CCIAA** nella cui Circonscrizione è stabilita la sede sociale.
- La cooperativa deve quindi iscriversi **all'Albo Nazionale delle Cooperative a mutualità prevalente** tramite la CCIAA o all'Albo delle cooperative a mutualità non prevalente (diverse)
- Le società cooperative sono soggette al pagamento del **diritto annuale** – in misura fissa – alla Camera di Commercio; il primo versamento è effettuato dal notaio al momento della costituzione.
- La cooperativa, all'avvio concreto dell'attività deve comunicare alla Camera di Commercio (Registro Imprese) con uno speciale modulo, l'inizio attività .
- Le cooperative sociali devono **inoltre iscriversi all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali** .

2. I LIBRI SOCIALI E CONTABILI OBBLIGATORI

D: Quali libri Sociali e Contabili si devono obbligatoriamente tenere?

R: Le società cooperative devono tenere **i libri e le altre scritture contabili e i libri sociali** previsti dal codice civile.

I libri contabili sono:

– **Il libro giornale**

In esso sono annotate cronologicamente tutte le operazioni relative alla gestione aziendale, **(deve essere bollato ogni 100 pagine e numerato prima della messa in uso)**.

– **Il libro degli inventari**

Si compila all'inizio dell'attività e successivamente ogni anno. Contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'impresa, il bilancio e la nota integrativa con l'indicazione dell'utile conseguito o della perdita subita, **(deve essere bollato ogni 100 pagine e numerato prima della messa in uso)**.

– **Il libro dei Beni Ammortizzabili**

Non va né bollato né vidimato e contiene il riepilogo dei beni e dei costi pluriennali con il piano di ammortamento, ripreso poi in bilancio.

– **I registri IVA** (vendite, acquisti, corrispettivi)

Non vanno bollati; solo numerati prima della messa in uso.

I libri sociali si diversificano a seconda della forma giuridica che la cooperativa ha assunto, come riassunto nel prospetto sottostante.

Coop. tipo S.p.a.	Coop. tipo S.r.l.
Libro dei soci	Libro dei soci
Libro delle deliberazioni delle assemblee	Libro delle decisioni dei soci
Libro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di gestione	Libro delle decisioni degli amministratori
Libro del Collegio Sindacale, ovvero del Consiglio di Sorveglianza, o del Comitato per il controllo sulla gestione	Libro del Collegio Sindacale o del revisore (se nominato)
Libro delle deliberazioni del Comitato esecutivo, se esistente	

<p>Solo se lo Statuto prevede i corrispondenti organi o strumenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Libro delle obbligazioni• Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti• Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 <i>sexies c.c.</i>	
---	--

I libri sociali vanno numerati e vidimati presso la CCIAA e bollati ogni 100 pagine, prima della loro messa in uso. Le cooperative sociali, in quanto ONLUS di diritto, anche per i libri sociali, sono esonerati dall'imposta di bollo. I libri devono però essere **vidimati**.

3. COSTI DI COSTITUZIONE DI UNA COOPERATIVA

D: Quali sono i costi di Costituzione di una cooperativa?

R:

Atto Notarile		€ 1.300,00 ca	
Libri Sociali e spese per messa in uso	Cooperativa Sociale per ogni libro sociale	€30,00 per diritti di segreteria CCIAA x 3 libri sociali (soci, assemblee, Consiglio d'Amm.) = €90,00	
	Cooperativa non sociale per ogni libro sociale	bollettino intestato UFFICIO REG. TASSE CC.GG. ROMA C/C 6007 per vidimazione	€ 67,00 (fino a 500 pag) x 3 libri = €201,00
		Diritti di Segreteria	€ 30,00 x 3 libri = €90,00
		1 marca da bollo ogni 100 pagine	€ 14,62 x 3 libri = €43,86
Libri contabili	Libro giornale e libro inventari: due marche da bollo ogni 100 pagine e per libro	€ 29,24 x 2 libri = €58,48	
Diritti Camerali CCIAA (con sede legale della cooperativa in Verona)		€ 107,00	
1° Contributo Ministero del Lavoro (v. tabella che segue)		€ 230,00	
Consulenze alla Costituzione , a seconda della complessità della consulenza		€ 1000,00 – 2000,00 ca (media €1500)	
TOTALE APPROSSIMATIVO		€ 3.620,00 (ca €4.000,00)	

D: A quanto ammontano i Contributi annuali delle cooperative da versare obbligatoriamente al Ministero delle Attività Produttive?

R: Il contributo annuale varia a seconda dell'entità e della tipologia di cooperativa secondo il seguente prospetto:

Prospetto contributi dovuti per le ispezioni annuali

BIENNIO 2005/2006

PARAMETRI 31/12/2004

D.M. 20 dicembre 2004

<i>Soggetti/parametri</i>	CATEGORIA A	CATEGORIA B	CATEGORIA C	CATEGORIA D	CATEGORIA E
Numero soci	fino a 100	da 101 a 500	superiore a 500	Superiore a 500	
Capitale sociale sottoscritto (euro)	fino a 5.160,00	superiore a 5.160,00 fino a 40.000,00	superiore a 40.000,00	superiore a 40.000,00	
Valore della produzione (lett. A, art. 2425 c.c.) (euro)	fino a 75.000,00	superiore a 75.000,00 fino a 300.000,00	superiore a 1.000.000,00 fino a 2.000.000,00	superiore a 1.000.000,00 fino a 2.000.000,00	Superiore a 2.000.000,00
Contributi ordinari base					
- Cooperative non rientranti nelle successive classificazioni	€260,00	€630,00	€1.600,00	€1.600,00	€2.200,00
- Cooperative che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine per il pagamento del contributo (5/4/2005)	€260,00	€260,00	€260,00	€260,00	€260,00
Cooperative edilizie di abitazione					
- non iscritte all'albo nazionale o iscritte ma che non abbiano mai avviato un programma edilizio	€286,00 (di cui 10% €26,00)	€693,00 (di cui 10% €63,00)	€1.375,00 (di cui 10% €125,00)	€1.760,00 (di cui 10% €160,00)	€2.420,00 (di cui 10% €220,00)
- iscritte all'albo nazionale che abbiano avviato o realizzato un programma edilizio	€429,00 (di cui 10% €39,00)	€1039,50 (di cui 10% €94,50)	€2.062,50 (di cui 10% €187,50)	€2.640,00 (di cui 10% €240,00)	€3.630,00 (di cui 10% €330,00)

Per le Cooperative edilizie deve intendersi l'incremento di valore dell'immobile in costruzione, sia che lo stesso sia rilevato nello Stato Patrimoniale alle voci CII o BI, sia che transiti dal Conto Economico.

Qualora la cooperativa rientri nelle successive classificazioni, si applica la contribuzione, maggiorata, comunque della categoria a)

Qualora siano soggette a revisione annuale, in quanto sussiste, una delle condizioni di cui all'art. 15, L. 59/92, si applica il contributo relativo alle Coop. edilizie iscritte all'albo nazionale (contributo base del 50% e maggiorazione del 10%)

La quota di contributo corrispondente al 10% deve essere versata direttamente al Ministero del lavoro sul c/c postale n. 11854015 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato con sede in Viterbo o con modello F24 con il codice tributo 3011, per le Cooperative non iscritte ad una delle Centrali Cooperativistiche (Legacoop, Unione Cooperative). In questo caso il contributo va versato alle società da questi costituite.

4. IL LAVORO ASSOCIATO IN COOPERATIVA

D: Come viene regolamentato il lavoro in cooperativa?

R: La figura del socio lavoratore è disciplinata con L. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche con l'art. 9 della L. n. 30 del 14 febbraio 2003. Le norme sul socio lavoratore riguardano **tutte le cooperative**. La presenza del socio lavoratore caratterizza però maggiormente le cooperative di **produzione e lavoro**, le cooperative agricole e le cooperative sociali.

Quando si parla di socio lavoratore si intende un Cooperatore NON volontario.

E' socio lavoratore colui che, al medesimo tempo ha con la cooperativa:

- un rapporto sociale (per il fatto di essere socio);
- un rapporto mutualistico (legato al motivo per cui è socio);

Per la cooperativa in cui il socio esplica la propria attività lavorativa il rapporto mutualistico, se riferito alla legislazione specifica del lavoro, è quindi incentrato sull'apporto lavorativo . Ovviamente nello statuto deve essere dichiarato che la cooperativa raggiunge gli scopi sociali con il lavoro dei soci .

Il rapporto di lavoro tra cooperativa e socio lavoratore può essere:

- lavoro dipendente;
- lavoro autonomo;
- di collaborazione coordinata e continuativa (esclusa l'occasionale), nella nuova forma previste dalla legge "Biagi"(legge n° 30/2001)
- qualsiasi altra forma prevista dalla Legge.

Il rapporto di lavoro può essere instaurato contestualmente o successivamente al rapporto associativo (art. 1, co. 3, L. 142/2001).

D: Quali sono le responsabilità, gli obblighi e gli apporti dei soci lavoratori?

R: L'art. 1, co. 2, L. 142/2001, stabilisce che il socio:

- concorre alla gestione cooperativa, in quanto socio, attraverso la partecipazione alla formazione e alla elezione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipa alla elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, oltre che ai processi produttivi della cooperativa, anche questo in quanto socio;
- contribuisce al capitale sociale e partecipa al rischio di impresa, al raggiungimento dei risultati economici e decide sulla destinazione del risultato di esercizio;
- apporta le proprie capacità professionali in relazione al tipo e allo stato della attività sociale e alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili in cooperativa.

L'art. 6, L. 142/2001, impone l'adozione di un **regolamento interno** dei soci lavoratori relativo alle diverse tipologie di rapporti di lavoro che si intendono attuare. Il regolamento **deve essere approvato dall'Assemblea dei soci** con le maggioranze delle assemblee straordinarie previste dallo Statuto e **deve essere depositato entro 30 giorni dalla approvazione alla Direzione provinciale del lavoro**, competente per territorio.

Il regolamento deve contenere:

- per i soci lavoratori che instaurano rapporti di lavoro di tipo subordinato il richiamo ai contratti collettivi di lavoro che la cooperativa applica;
- per tutti i lavoratori anche autonomi o di altra tipologia, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci;
- il richiamo espresso alle normative vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.

Con Circolare Ministeriale n° 10 del 18 marzo 2004 in recepimento dell'art. 9 della Legge n. 30 del 2003, è stato precisato che il regolamento – per quanto riguarda i soci con rapporto di lavoro dipendente, non può contenere previsioni peggiorative per i soci lavoratori solo riguardo ai trattamenti economici, ma può contemplare elementi diversi dal C.C.N.L. a proposito dei trattamenti normativi.

D: In caso di crisi aziendale della cooperativa come è tutelato il lavoro dei soci?

R: Il regolamento dei soci lavoratori deve prevedere la facoltà di intervento dell'Assemblea in situazione di crisi aziendale con la possibilità di definire azioni per il mantenimento dei livelli occupazionali, coinvolgendo eventualmente i soci lavoratori nel sostegno finanziario della cooperativa in base ad un principio di corresponsabilità. In particolare devono essere previsti:

- **l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare, in situazioni di crisi, un piano** che punti a salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali, riducendo temporaneamente i trattamenti economici integrativi ed impedendo la distribuzione di utili per tutta la durata del piano;
- la **possibilità di deliberare forme di apporto anche economico da parte dei soci lavoratori** in proporzione alle disponibilità e alle capacità finanziarie.

D: Per le cooperative di nuova costituzione è previsto un piano particolare di intervento?

R: Nel regolamento relativo ai rapporti lavorativi deve essere indicata l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare un piano di avviamento, alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali più rappresentative. Ad oggi non sono ancora state stipulate.

D: Si applica lo statuto dei lavoratori per i soci lavoratori delle cooperative?

R: Sì, ai sensi dell'art. 2, L. n. 142/2001 si applicano le norme dello Statuto dei Lavoratori (L. 20.5.1970, n. 300), ma **non** la possibilità di reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento ingiustificato (prevista dall'art. 18 Statuto dei Lavoratori) se viene a mancare, oltre al rapporto di lavoro, anche il rapporto associativo.

Si applicano inoltre le norme vigenti relative alla sicurezza ed all'igiene sul posto di lavoro.

Ai soci lavoratori autonomi vengono applicate, in quanto compatibili, le norme previste –in materia di sicurezza e salute dei lavoratori - dal D.Lgs 19.9.1994, n. 626 e dal D.Lgs. 14.8.1996, n. 494, nonché alcuni articoli dello Statuto dei Lavoratori: art. 1 (“Libertà di opinione”), art. 8 (“Divieto di indagine sulle opinioni”), art. 14 (“Diritto di associazione e di attività sindacale”), art. 15 (“Atti discriminatori”).

D: Come si retribuisce il lavoro dei soci?

R: Il compenso (inteso come l'ammontare complessivo lordo corrisposto, compreso anche ogni altro onere retributivo) deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro prestato (art. 3, L.142/2001).

Per i soci lavoratori con rapporto subordinato il trattamento economico deve fare riferimento ai contratti collettivi di lavoro relativi al settore in cui opera la cooperativa o ad una categoria affine; comunque non può essere inferiore ai minimi previsti da tali contratti.

Per i lavoratori autonomi e/o le altre forme di lavoro non subordinato, se esistono dei contratti o accordi collettivi specifici, il compenso non può essere inferiore a quanto previsto da tali contratti.

In mancanza di contratti o accordi collettivi, la remunerazione non può essere inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

D: Sono previsti dei trattamenti economici aggiuntivi per il lavoro dei soci oltre la retribuzione?

R: L'art. 3, co. 2, L. 142/2001 prevede la possibilità di attribuire ai soci lavoratori trattamenti aggiuntivi, secondo alcune modalità, che devono però essere sempre approvate dall'Assemblea dei soci:

- attribuzione di una maggiorazione retributiva nel corso dell'esercizio, sempre secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro presi come riferimento;
- compenso aggiuntivo in sede di approvazione del bilancio.

All'approvazione del bilancio l'Assemblea può deliberare – a favore dei soci lavoratori – un trattamento aggiuntivo in tre modi:

- integrazione delle retribuzioni;
- aumento gratuito di capitale;

- distribuzione gratuita di titoli (azioni di partecipazione cooperativa).

In tutti e tre i casi le somme si intendono corrisposte ai soci a titolo di ristorni (ovvero ritorno dell'utile), che non possono essere superiori al 30% dei trattamenti retributivi complessivi erogati durante l'anno, compresa anche l'eventuale maggiorazione retributiva deliberata nel corso dell'esercizio.

D: Qual è il trattamento Contributivo e Fiscale dei ristorni dell'utile a titolo di integrazione retributiva?

R: Non sono soggetti a contributi previdenziali, mentre ogni altra modalità di integrazione del trattamento economico, compresa l'erogazione nel corso dell'esercizio di maggiorazioni delle retribuzioni, è considerata ai fini previdenziali quale reddito da lavoro dipendente, ovviamente se si riferisce a socio lavoratore con rapporto di tipo subordinato.

Ai fini fiscali il ristorno sull'utile nella forma di integrazione retributiva è soggetto ai fini IRE (ex Irpef) quale reddito assimilato al lavoro dipendente nell'anno in cui viene erogato; se erogato invece ad aumento di capitale sociale sarà tassato per un importo del 12,5% quale reddito di capitale, nel momento in cui il socio recede e riceve il rimborso del capitale.

Alcuni statuti possono prevedere che il Consiglio d'Amministrazione stanzia in sede di chiusura del bilancio il ristorno dell'utile ai soci, prima della determinazione del risultato dell'esercizio. Il ristorno va in ogni caso approvato dall'Assemblea dei soci e solo in quella sede liquidato.

ATTENZIONE: l'utile ristornato può essere solo quello prodotto dai soci e non dai dipendenti o per conferimenti o vendite a terzi. Pertanto, prima di determinare il ristorno è necessario procedere ad una analisi dell'utile prodotto.

5. AGEVOLAZIONI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE SUL REDDITO (IRES)

D: Quali sono le imposte sul reddito (avanzo di esercizio o utile prodotto dalle cooperative)?

R: Il reddito imponibile viene determinato con criteri analoghi a quelli previsti per le altre società ed enti commerciali soggetti **all’IRES (imposta sul reddito della società)** anche se, per alcune voci particolari e per particolari tipologie di cooperative, sono applicabili le esenzioni e le agevolazioni, di seguito riassunte:

1. **Le cooperative a Mutualità Prevalente non pagano imposte (Ires) su:**

- il 3% degli utili destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
- il 70% degli utili destinato alle riserve indivisibili

2. **Le cooperative “diverse” hanno una agevolazione più ridotta, ossia non pagano imposte su:**

- il 3% degli utili destinato ai fondi mutualistici
- il 30% degli utili destinato a riserva indivisibile (riserva minima obbligatoria)

3. **Le cooperative agricole non pagano imposte su:**

- il 3% degli utili destinato ai fondi mutualistici
- l’80% degli utili destinato a riserve indivisibili.

Inoltre le cooperative agricole mantengono comunque l’esenzione totale sull’imponibile fiscale formato da tutti i costi indeducibili dal reddito.

4. **Le Cooperative Sociali non pagano imposte su:**

- il 3% degli utili destinato a fondi mutualistici
- il 100% dell’utile destinato a riserva indivisibile.

Rimane comunque l’assoggettamento a IRES dei costi fiscalmente non deducibili – vedi innanzitutto IRAP (che grava principalmente sul costo del lavoro, collaborazioni d’opera e prestazioni occasionali).

Se la cooperativa sociale è anche di P.L. (Produzione e Lavoro) con i parametri stabiliti dall’art.11 DPR 601 (vedi sotto), il reddito imponibile derivante dai costi fiscalmente non deducibili è esente da IRES (compresa IRAP).

5. **Le cooperative di Produzione e Lavoro non pagano imposte su:**

- 3% degli utili destinato a fondi mutualistici
- 70% degli utili destinato a riserve indivisibili

L'esenzione dall'Ires spetta solo per l'IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive che grava principalmente sull'utile e sui redditi di lavoro), **ma non sull'imponibile fiscale formato da altri costi indeducibili.**

L'esenzione dall' IRES è concessa solo se i costi del lavoro dei soci sono superiori al 50% di tutti i costi della cooperativa, esclusi quelli per materie prime. Se i costi del lavoro sono compresi tra il 25% e il 50%, l'aliquota IRES è ridotta della metà.

Attualmente l'aliquota IRES è pari al 33%.

La cooperativa è soggetta totalmente a IRAP.

Le cooperative sociali e alcune particolari tipologie di cooperative possono avere una riduzione IRAP in quanto ONLUS di diritto.

E' la normativa regionale a stabilirne la misura. Per esempio, la Regione Veneto ha stabilito per l'anno 2005 che:

- le cooperative sociali di tipo b) siano esenti da IRAP;
- le cooperative di tipo a) paghino un'IRAP ridotta, ovvero il 3,70% anziché il 4,25% sul reddito delle Attività Produttive.

Appendice

Allegato 1:

TITOLO IV – CAPO I DEL CODICE CIVILE Delle imprese cooperative

SEZIONE I

Disposizioni generali

Cooperative a mutualità prevalente

Art. 2511 - Società cooperative

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.

Art. 2512 - Cooperativa a mutualità prevalente

Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

1. svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
3. si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Art. 2513 Criteri per la definizione della prevalenza

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
- b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti allo scopo mutualistico;
- c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti. Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

Art. 2514 Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due

punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 2515 Denominazione sociale

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa. L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico. Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 2516 Rapporti con i soci

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 2517 Enti mutualistici

Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.

Art. 2518 Responsabilità per le obbligazioni sociali

Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Art. 2519 Norme applicabili

Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.

L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

Art. 2520 Leggi speciali

Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.

La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.

SEZIONE II

Della costituzione.

Art. 2521 Atto costitutivo

La società deve costituirsi per atto pubblico.

L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;

2) la denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;

4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;

- 5) il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) la nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 2522 Numero dei soci

Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività agricola possono essere soci anche le società semplici. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

Art. 2523 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330. Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.

Art. 2524 Variabilità del capitale

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.

Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.

L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

SEZIONE III

Delle quote e delle azioni.

Art. 2525 Quote e azioni

Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né per le azioni superiore a cinquecento euro.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545 ter.

I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.

Art. 2526 Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito

L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545 ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.

La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Art. 2527 Requisiti dei soci

L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Art. 2528 Procedura di ammissione e carattere aperto della società

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 2529 Acquisto delle proprie quote o azioni

L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545 quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 2530 Trasferibilità della quota o delle azioni

La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni

dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, con preavviso di tre mesi. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

Art. 2531 Mancato pagamento delle quote o delle azioni

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533.

Art. 2532 Recesso del socio

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 2533 Esclusione del socio

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, può aver luogo:

- 1) nei casi previsti dall'atto costitutivo;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- 4) nei casi previsti dall'articolo 2286;
- 5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 2534 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 2535 Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente

La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, terzo comma.

Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545 quinquies e 2545 sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 2536 Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 2537 Creditore particolare del socio

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.

SEZIONE IV

Degli organi sociali.

Art. 2538 Assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 2539 Rappresentanza nell'assemblea

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Art. 2540 Assemblee separate

L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.

Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.

L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.

Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati.

Art. 2541 Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari

Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- 1) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- 6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quanto lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.

Art. 2542 Consiglio di amministrazione

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.

Art. 2543 Organo di controllo

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Art. 2544 Sistemi di amministrazione

Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409 octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409 sexiesdecies, agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

Art. 2545 Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa

Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Art. 2545 bis Diritti dei soci

Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 2545 ter Riserve indivisibili

Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.

Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.

Art. 2545 quater Riserve legali, statutarie e volontarie

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545 quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.

Art. 2545 quinquies Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori

L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. La condizione non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526;

b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario.

Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto. Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.

Art. 2545 sexies Ristorni

L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.

Art. 2545 septies Gruppo cooperativo paritetico

Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:

- 1) la durata;
- 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
- 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati;
- 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto;
- 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.

La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'Albo delle società cooperative.

SEZIONE V

Delle modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 2545 octies Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente

La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514. In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dall'approvazione al Ministero delle Attività produttive al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

Art. 2545-novies Modificazioni dell'atto costitutivo

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.
La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.

Art. 2545-decies Trasformazione

Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.

Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.

All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.

Art. 2545 undecies Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione

La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistente alla data di trasformazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa. L'assemblea non può procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorità di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno 90 giorni.

Art. 2545 duodecies Scioglimento

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1),2),3),5),6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.

Art. 2545 terdecies Insolvenza

In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa.

Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.

SEZIONE VI

Dei controlli.

Art. 2545 quaterdecies Controllo sulle società cooperative

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

Art. 2545 quinquiesdecies Controllo giudiziario

I fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza.

L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.

Art. 2545 sexesdecies Gestione commissariale

In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.

Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.

Art. 2545 septiesdecies Scioglimento per atto dell'autorità

L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.

Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.

Art. 2545 octiesdecies Sostituzione dei liquidatori

In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.

Allegato 2:

LEGGE N. 381 DELL'8 NOVEMBRE 1991

Disciplina delle cooperative sociali

Art. 1 – Definizione

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.

3. La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di "cooperativa sociale".

Art. 2 - Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con proprio decreto, determina l'importo delle retribuzioni da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

Art. 3 - Obblighi e divieti

1. Alle cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.

2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge.

3. Per le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno una volta all'anno (note).

Art. 4 - Persone svantaggiate

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro per gli Affari Sociali, sentita la Commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui ai presente articolo, sono ridotte a zero (note).

Art. 5 – Convenzioni

1. Gli enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.

Art. 6 - Modifiche al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577

Al citato decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia de verbale deve essere trasmessa, a cura dei Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data del verbale stesso, alla regione nei cui territorio la cooperativa ha sede legale";
- b) all'articolo 11 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha sede legale";
- c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione cooperazione sociale";
- d) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".(note).

Art. 7 - Regime tributario

1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637.
2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale.
3. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero: "41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali" (note).

Art. 8 – Consorzi

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore ai settanta per cento da cooperative sociali.

Art. 9 - Normativa regionale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni medesime.

Art. 10 - Partecipazione alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di consulenza

Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (note).

Art. 11 - Partecipazione delle persone giuridiche

Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.

Art. 12 - Disciplina transitoria

1. Le cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle disposizioni in essa previste.
2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo (note).

Allegato 3:

LEGGE N. 59 DEL 31 GENNAIO 1992

Nuove norme in materia di società cooperative

Art. 1. Diritti dei soci

1. I soci delle società cooperative, quando almeno un terzo del numero complessivo di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 del codice civile, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.
2. I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 2. Relazione degli amministratori e dei sindaci

1. Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del codice civile deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società.
2. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 2429 del codice civile, deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

Art. 3. Quote e azioni

1. Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica può possedere, stabilito dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato dall'articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato in lire ottanta milioni. Per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione e lavoro, tale limite è fissato in lire centoventi milioni.
2. I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo del limite massimo di cui al comma 1.
3. Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi.

Art. 4. Soci sovventori

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei consorzi operanti nel settore dell'edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.
2. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
3. I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci cooperatori.
4. I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.
5. Alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell'articolo 2348 ed il terzo comma dell'articolo 2355 del codice civile.
6. Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

Art. 5. Finanziamenti dei soci e di terzi

1. Il terzo comma dell'articolo 2521 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Alle azioni si applicano le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, nè quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate".

2. Le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.
3. Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio, previo parere dell'assemblea speciale di cui all'articolo 6.
4. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile, la denominazione "azione di partecipazione cooperativa".
5. Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti di cui al primo comma dell'articolo 24 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come elevati dall'articolo 3, comma 1, della presente legge.
6. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione che siano interamente liberate.
7. Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della cooperativa.
8. All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.
9. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

Art. 6. Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa

1. L'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa delibera:
 - a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
 - b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
 - c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
 - d) sugli altri oggetti di interesse comune.
2. L'assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui all'articolo 5, comma 3.
3. L'assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.
4. Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa.
5. Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati dall'articolo 2516 del codice civile e di ottenerne estratti; ha altresì diritto di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.

Art. 7. Rivalutazione delle quote o delle azioni

1. Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all'articolo 3, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote dei soci sovventori.
3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette; il rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni.

Art. 8. Distribuzione degli utili

1. L'articolo 2536 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2536 (Distribuzione degli utili). - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici".

Art. 9. Rimborso del sovrapprezzo

1. Nelle società cooperative, la quota di liquidazione in favore del socio uscente per recesso, esclusione o morte comprende, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato al momento della sua ammissione nella società, se non utilizzato ai sensi dell'articolo 7.

Art. 10. Prestiti sociali

1. Gli importi di cui all'articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo elevati dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a lire quaranta milioni e a lire ottanta milioni.

Art. 11. Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da associazioni.

2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziarie specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo.

4. Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

6. Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall'articolo 20.

7. Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalità di cui al comma 6.

8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati.

9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione.

10. Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente.

Art. 12. Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Il capitale delle società per azioni di cui all'articolo 11, comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci.

2. Delle associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo.

3. Le associazioni di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile.

4. Le società e le associazioni che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale.

5. Le società e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.

Art. 13. Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi

1. E' istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi.

2. Decorsi due anni dall'istituzione dell'albo, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo.

3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte dal comitato per l'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di seguito denominato "comitato", composto da:

- a) il Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede;
- b) quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia;
- c) un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute;
- d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;
- e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali facenti parte del Comitato per l'edilizia residenziale.

4. Il comitato è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, e dura in carica quattro anni.

5. L'attività del comitato è disciplinata dal regolamento adottato dal comitato stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all'albo, anche al fine del rilascio della certificazione, nonché le modalità degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un ufficio per l'amministrazione del comitato e detta norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi di personale con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel limite massimo di sei unità.

7. All'albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel registro prefettizio di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della cooperazione di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano disciplinati dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;
- b) abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;
- c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c), le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si trovino nella condizione di cui al comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione all'albo a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, lettera a).

9. Possono essere sospesi dall'albo le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in gestione commissariale.

10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo;
- b) l'elenco della documentazione da allegare alla domanda;
- c) lo schema della comunicazione che le società cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun anno per documentare l'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predispone, l'elenco delle società cooperative e dei loro consorzi radiati dall'albo perché privi dei requisiti o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggetti all'applicazione del comma 9. L'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell'articolo 20, comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo di cui al citato comma 1.

Art. 14. Numero minimo dei soci

1. Il numero minimo di soci richiesto, per l'iscrizione nei registri prefettizi di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, dal terzo comma dell'articolo 22 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è ridotto a quindici.
(omissis)

Art. 15. Vigilanza

1. Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti all'albo di cui all'articolo 13.

2. Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l'associazione riconosciuta di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni stesse.

3. Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi sono tenuti ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un estratto del processo verbale relativo alla più recente ispezione, ordinaria o straordinaria, eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti o a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo verbale medesimo. L'avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli incaricati delle ispezioni sono tenuti a controllare il rispetto di tali disposizioni, riferendone nel processo verbale relativo all'ispezione successiva.

4. Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

5. In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato, oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per cento del contributo stesso. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento di cui al quarto comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, si procederà all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi.

7. Gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste per le società cooperative.

8. Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell'ambito del rispettivo territorio e della rispettiva competenza.

Art. 16. Relazione al Parlamento sulla cooperazione

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta, ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia.

Art.17. Gestione commissariale

1. Il primo comma dell'articolo 2543 del codice civile è sostituito dal seguente:

"In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove

l'importanza della società cooperativa lo richiama, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento".

Art. 18. Norme diverse

1. Al primo comma dell'articolo 2544 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica".
2. All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:
"5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti".
3. Al primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le parole: "fra impiegati dello Stato".
4. Al secondo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono soppresse le parole: "tra i dipendenti dello Stato".
5. L'articolo 46 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 è abrogato.
6. Al secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile".

Art. 19. Integrazione della documentazione per l'iscrizione nel registro prefettizio

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, le società cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre ai documenti di cui al primo comma dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni, la certificazione prevista dall'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, relativa agli amministratori, ai sindaci e ai direttori in carica degli enti medesimi.
2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata dalle società cooperative e dai loro consorzi già iscritti nel registro prefettizio nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di cancellazione dal registro stesso.

Art. 20. Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale preordinata all'attività di ispezione delle cooperative

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, è soppressa la gestione fuori bilancio relativa al "Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie". Restano fermi i compiti e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dall'articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, come integrato dall'articolo 15 della presente legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti di appositi capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da alimentarsi in relazione:
 - a) al gettito dei contributi di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 1577 del 1947, e successive modificazioni;
 - b) al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della presente legge;
 - c) ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di cui alla lettera a), a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione potrà essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri connessi all'attuazione della presente legge;
 - d) agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa.
2. Ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi previsti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del comma 1.

Art. 21. Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere recepite negli statuti delle società cooperative e dei loro consorzi, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
2. L'ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge non fa decadere le società cooperative e i loro consorzi dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente.
3. Alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.

4. Le società cooperative legalmente costituite prima della data di entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 3, relative al limite minimo del valore nominale delle quote o delle azioni.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'articolo 15, comma 7, sono tenuti agli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per le società cooperative e i loro consorzi.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni, con proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 tenuto conto delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT.
7. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle società cooperative disciplinate dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni; e gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile.
8. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, alle cooperative di assicurazione e alle società mutue assicuratrici, per le quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi speciali.

Allegato 4

LEGGE N. 142 DEL 3 APRILE 2001

"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"

Art. 1. Soci lavoratori di cooperativa.

1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

2. I soci lavoratori di cooperativa:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.

Art. 2. Diritti individuali e collettivi del socio lavoratore di cooperativa.

1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.

Art. 3. Trattamento economico del socio lavoratore.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

2. Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:

a) a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2;

b) in sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera *a)*, mediante integrazioni delle retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 4. Disposizioni in materia previdenziale.

1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto dall'articolo 6.

2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera *b*), sono considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro dipendente.

3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

- a*) equiparazione della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei lavoratori dipendenti da impresa;
- b*) gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla lettera *a*) in un periodo non superiore a cinque anni;
- c*) assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 5. Altre normative applicabili al socio lavoratore.

1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera *a*). La presente norma costituisce interpretazione autentica delle disposizioni medesime.

2. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29 ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto associativo.

Art. 6. Regolamento interno.

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

- a*) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- b*) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
- c*) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
- d*) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali e siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 3; il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili;
- e*) l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, nell'ambito del piano di crisi aziendale di cui alla lettera *d*), forme di apporto anche economico, da parte dei soci lavoratori, alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie;
- f*) al fine di promuovere nuova imprenditorialità, nelle cooperative di nuova costituzione, la facoltà per l'assemblea della cooperativa di deliberare un piano d'avviamento alle condizioni e secondo le modalità stabilite in accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

2. Salvo quanto previsto alle lettere *d*), *e*) ed *f*) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni derogatorie in *pejus* rispetto ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al primo periodo, la clausola è nulla.

Art. 7. Vigilanza in materia di cooperazione.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da *a*) a *q*) e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata:

- 1) a fornire agli amministratori e agli impiegati delle società cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed elevare la democrazia cooperativa;
 - 2) a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio;
 - c) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative e della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori;
 - d) effettuazione della vigilanza, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, secondo i principi e i criteri direttivi della presente legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del movimento cooperativo;
 - e) svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto di cui alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative per le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b) e d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che può affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute, nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di finanziamento;
 - f) facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare principalmente:
 - 1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;
 - 2) la sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;
 - 3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
 - 4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;
 - 5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;
 - 6) la correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore;
 - g) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;
 - h) definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni delle cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
 - i) distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la vigilanza prevista da altre norme per la generalità delle imprese;
 - l) corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo comma, della Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei controlli e l'entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative per promuoverne lo sviluppo;
 - m) adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera e) circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
 - n) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni, definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b);
 - o) unificazione di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative;
 - p) cancellazione dall'Albo nazionale delle società cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attività di vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche, nonché applicazione dell'articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della presente legge;
 - q) abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i decreti legislativi di cui al presente comma.
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti

si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di attuazione della nuova normativa, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive dei decreti legislativi sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

LEGGE N. 30 DEL 14 FEBBRAIO 2003

Articolo 9 - *Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142*

1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: «e distinto» sono soppresse;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative»;

c) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato all'entità del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal regolamento interno previsto dall'articolo 6»;

d) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario»;

e) all'articolo 6, comma 1, le parole: «Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2003»;

f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «del comma 1», sono inserite le seguenti: «nonchè all'articolo 3, comma 2-bis» e le parole: «ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «al solo trattamento economico minimo di cui all'articolo 3, comma 1»;

g) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attività svolta. Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio».